

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Città metropolitana di Milano

(SCHEMA)

DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI COMPLETA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRAMPOLINI

L'anno 20___, il giorno ___ del mese di _____ in Novate Milanese, con la presente _____,

TRA

1) il Comune di Novate Milanese (P.I.e C.F. 02032910156) con sede in Novate Milanese (MI), via V. Veneto 18, nella persona _____, Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, il quale interviene al presente atto in forza del Decreto del Sindaco del Comune di Novate Milanese del _____ n. ___, ed ai sensi degli artt. 107 e 109, c. 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 18 e successivi del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in seguito denominato "**Committente**",

e

2) Studio _____ Srl con sede in _____, nella persona del _____ iscritto all'ordine _____, il quale in seguito sarà chiamato "**Professionista**",

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO

Il *Committente* affida al *Professionista* come sopra identificato, che accetta, l'incarico di direzione lavori completa e coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione nell'ambito dell'intervento di realizzazione della nuova Palestra scolastica di via Prampolini a Novate Milanese (MI).

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

2.1 L'attività, oggetto dell'incarico, prevede la direzione lavori, misurazione, contabilità e liquidazione a "corpo" delle opere edilizie, impianti, strutture e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - DLgs 81/08 dei lavori di costruzione della nuova Palestra di via Prampolini in Novate Milanese (MI).

2.2 Le modalità di svolgimento ed esecuzione di tutte le succitate prestazioni dovranno essere conformi al D. Lgs. 50/2016 e le parti vigenti del DPR 207/2010, D. Lgs. 81/08 nonché a tutte le vigenti leggi in materia di opere pubbliche ivi comprese quelle regionali, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento;

2.3 Il *Professionista* incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche;

2.4 Il *Comune* si impegna a fornire al *Professionista* incaricato, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.

2.5 Oltre a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di selezione, per tutta la durata dei lavori il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nel periodo di operatività del cantiere la più ampia reperibilità; cause imprevedibili, e non dipendenti da negligenza, che possano determinare l'impossibilità a sovrintendere ai lavori devono essere immediatamente comunicate all'amministrazione committente. Il direttore dei lavori qualora sia assente per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi ha l'obbligo di darne comunicazione formale al RUP indicando un eventuale recapito o un professionista (assistente) cui riferirsi per il periodo della sostituzione. L'impossibilità a sovrintendere alla conduzione dei lavori con contestuale indicazione di un professionista sostituto costituisce comunque eccezione contrattuale e al suo ripetersi è fatta salva la facoltà del Comune di Novate Milanese di non accogliere l'istanza del direttore lavori.

2.6 Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione, verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore, nonché, disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo dell'opera.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori.

2.7 È fatto espresso divieto al professionista di cedere in tutto o in parte il contratto ovvero comunque di subappaltare, anche parzialmente, l'esecuzione dell'incarico.

ART. 3 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI FORMALI

3.1 Il *Professionista* è tenuto al controllo del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico;

3.2 Nessuna variazione progettuale, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato;

3.3 In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

ART. 4 – DURATA

4.1 Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione in relazione a tutto il periodo di sviluppo dei lavori (circa 288 gg. consecutivi) fino al certificato di collaudo provvisorio.

ART. 5 – COMPENSI

5.1 Il corrispettivo dovuto dal *Comune* al *Professionista* per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fisso ed invariabile ed è stabilito in € _____ (... *indicare offerta di gara*) oltre 4 % cassa previdenza e 22 % Iva, incluso le spese (sopralluoghi, trasferte, adeguamenti psc, misurazioni, personale assistente, ecc). Il corrispettivo sarà corrisposto, entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo delle relative fatture;

5.2 Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

5.3 Potrà darsi luogo ad adeguamenti del compenso solo relativamente alle varianti ai lavori disposte ai sensi di Legge, che eccedano il quinto dei lavori in contratto. In tal caso, il compenso dovrà essere concordato tra le parti preliminarmente allo svolgimento di qualsiasi attività e sarà determinato assunte a riferimento le condizioni contrattualizzate nel presente disciplinare, in particolare, applicando all'importo dei maggiori lavori da eseguirsi eccedenti il quinto, la percentuale determinata quale rapporto tra il corrispettivo di cui al presente articolo e l'importo dei lavori desumibile dal quadro economico dei lavori del progetto esecutivo dell'opera da realizzare, il corrispettivo così determinato è comprensivo di ogni onere e spesa.

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il Professionista si impegna, senza nessuna richiesta di compensi aggiuntivi, ad espletare l'incarico in conformità a sopraggiunte disposizioni normative la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

L'affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie adottate, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento.

ART. 6 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

6.1 Il finanziamento avviene con fondi del bilancio comunale di Novate Milanese;

6.2 I pagamenti per le prestazioni richieste saranno corrisposti a "corpo", previo riscontro della regolarità contributiva, come segue:

- 10% alla consegna dei lavori;

- rimanente parte in percentuale in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, con ultimo pagamento del 5% alla consegna della relazione di accompagnamento al conto finale.

6.3 I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo delle relative fatture, previa verifica della regolarità contributiva.

6.4 Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

6.5 Il *Professionista* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 3/08/2010 n. 136 e s.m.i..

ART. 7. - ASSICURAZIONE

7.1 Il *Professionista* è obbligato a presentare una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, acclarante l'esistenza di una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori diretti di cui al presente disciplinare;

7.2 La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

7.3 La mancata presentazione della polizza da parte del Professionista incaricato, prima dell'espletamento dell'incarico, esonera il *Comune* dal pagamento dei compensi professionali.

ART. 8 - PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 Costituisce riferimento per la durata del servizio il cronoprogramma dei lavori. Detta durata è da ritenersi indicativa e il servizio si intende affidato, ed accettato dal professionista, sino all'avvenuta conclusione e collaudo delle opere, secondo l'organizzazione e i turni di lavoro proposti dall'appaltatore, compreso ogni imprevisto che possa determinare il prolungarsi dei lavori rispetto a quanto programmato. Il prolungarsi dei lavori non dà diritto a nessuna richiesta risarcitoria. L'amministrazione committente si riserva il diritto dell'applicazione all'affidatario delle seguenti penali: penale corrispondente all'1 (uno) per mille del prezzo offerto per ogni giorno di ritardo nell'emissione di qualsiasi documento (atti, verbali, ordini di servizio, ecc.) dovuti per legge o per disposizione del presente disciplinare; penale corrispondente all'1 (uno) per mille del danno cagionato in conseguenza di inadempimento. Le penali applicate ai sensi di quanto sopra saranno detratte dall'importo dovuto al direttore lavori e trattenute dal primo pagamento utile successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e in caso di incapienza sui pagamenti successivi. Le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, salvo quanto dovuto per la prestazione prestate dedotte penali e ogni maggior danno che allo stesso potrà essere imputato.

8.2 E', inoltre, facoltà del *Comune* rescindere anticipatamente il presente contratto nei seguenti casi:

- in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge;
- ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta;

La rescissione, di cui ai commi precedenti, avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso, per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 9 - CONTROVERSIE

9.1 Per ogni controversia inerente al presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e concordano di adire l'Autorità giudiziaria del Foro di Milano.

ART. 10 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

10.1 Sono a carico del Professionista, se ed in quanto dovuti, le spese di registrazione in caso d'uso della presente scrittura privata ed i diritti di segreteria.

ART. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

11.1 Il Comune di Novate Milanese, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati in contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

12.1 Il *Professionista* dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti della Stazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione");

12.2 Il *Professionista* dichiara di essere, altresì, a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti della stazione appaltante derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative;

12.3 Il *Professionista* si impegna a segnalare alla stazione appaltante l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso;

12.4 Per quanto non specificatamente convenuto nel presente disciplinare si fa esplicito riferimento alla Tariffa Nazionale e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni previste dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile;

12.5 Il *Professionista* incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dal *Comune*, previo concordamento sugli orari, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione di Novate Milanese;

12.6 Resta a carico del *Professionista* ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi;

12.7 Il presente disciplinare è fin d'ora impegnativo per il *Professionista* mentre lo sarà per il *Comune* dopo aver riportato le prescritte approvazioni ed autorizzazioni;

12.8 La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 534/72.

IL DIRIGENTE

IL PROFESSIONISTA